



COMUNE CASTIADAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
DEL PROGRAMMA REGIONALE DI
INCLUSIONE SOCIALE
“REIS”
REDDITO INCLUSIONE SOCIALE
“AGGIUDU TORRAU”-
L.R.n.18/2016**

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i destinatari, le tipologie, i criteri oggettivi e le modalità attuative del Programma Regionale di inclusione sociale e contrasto alle povertà in conformità con quanto disposto nelle Linee Guida della Regione Sardegna per il triennio 2018 – 2020 approvato con Deliberazione di G.R. n.31/16 del 19.06.2018 recante “ Reddito di Inclusione Sociale-Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale-“ Agiudu torrau”.

Art.2 Finalità del programma

Con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Il programma consiste nell’erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente condizionato allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

L’intervento di natura economica prevede:

- **sia** la possibilità di “**aggiungere**” ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI;
- **sia** la possibilità di “**estendere**” il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, **è necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d’accesso al REI presentino prioritariamente domanda per il REI.**

Art. 3 Destinatari dei contributi

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione.

Per gli emigrati di rientro e per i loro nuclei familiari di rientro **si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi** (L.R. N° 32/2016 di modifica della L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso”).

Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna.

Art.4 Requisiti per l’ammissione al Sussidio di Inclusione Sociale

Per accedere al REIS il nucleo familiare non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale complessivamente superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- **non** percepisca la **NASPI** o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- **non** possieda **autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi** antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- **non** possieda **imbarcazioni da diporto.**

Art.5

Soglie ISEE e Priorità di accesso

L'Ammissione al sussidio di inclusione attiva REIS da effettuarsi, previa approvazione di una graduatoria comunale predisposta dall'ufficio del Servizio Sociale, degli aventi diritto, è determinato in base alle soglie ISEE e alle priorità d'accesso disciplinate con deliberazione di G.R. N.31/16 del 19.06.2018.

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio ReI (misura nazionale) alla data di scadenza dell'Avviso Comunale di apertura termini per la presentazione delle istanze. Tali nuclei svolgeranno il progetto d'inclusione già definito per il ReI e avranno diritto a un sussidio forfetario REIS aggiuntivo rispetto a quello ReI, come definito dalla Deliberazione di GR n. 31/16 del 2018 .

I Nuclei familiari già ammessi dal 01.01.2018 al beneficio del ReI non devono presentare la domanda per il REIS del presente avviso, e verranno inseriti d'ufficio nella Graduatoria Comunale.

Priorità 2

Nuclei familiari **non ammessi** al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali.

Priorità 3

Nuclei **non ammessi** al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale e tutti quelli con **ISEE fino a 6.000 euro** secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4

Nuclei familiari con **4 o più figli a carico**, con ISEE 2018 da 6.000 a 9.000 euro.

Priorità 5

Nuclei familiari, con ISEE 2018 **fino a € 9.000** euro che abbiano anche **un ISRE** non sia superiore a 3.000,00 e il cui patrimonio mobiliare sia pari a zero.

Art.6

Progetto personalizzato di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della Legge infatti, “ il REIS *consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare che preveda la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia, in seguito, in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica*”.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei bisogni reali delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli anni 80 di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90% e le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R.15/92 e L.R. 20/97.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per tutta la durata del progetto, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e/o misure "gratuite" di volontariato rivolte alla comunità e/o a persone in condizione di fragilità estrema proposte dal comune, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, debitamente documentati e sottoposti alle necessarie verifiche, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Il progetto personalizzato in conformità con quanto previsto dalla deliberazione di G.R. n.31/16 del 19.06.2018 dovrà essere avviato, salvo diverse disposizioni regionali, entro il mese di ottobre 2018.

Art.7

Progetti personalizzati di presa in carico

L'erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva così come previsto dall'art. 6 del Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, dalla L. R. n. 18/2016 e dalle disposizioni regionali in materia.

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il progetto personalizzato sarà avviato, per tutti i destinatari del REIS, salvo diverse disposizioni regionali, entro il mese di ottobre e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati saranno predisposti dal servizio sociale comunale;
- qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Sarrabus-Gerrei. In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra il Comune, l'ufficio di piano dell'ambito PLUS, il Centro per l'impiego di Muravera e l'ASPAL che consista nell'attivazione di progetti attraverso il coinvolgimento delle associazioni, le imprese, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza.
- nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali;

- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio.
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

La Giunta regionale ha individuato i seguenti target quali beneficiari REIS senza vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Art.8

Modalità attuative del Servizio Civico Comunale

I soggetti ammessi a beneficiare del sussidio economico REIS avranno l'obbligo di sottoscrivere, pena la non ammissione al sussidio economico mensile, un progetto di inclusione definito a fronte dei bisogni reali delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il progetto personalizzato di inclusione attiva come enunciato nel predetto articolo 7 potrà essere effettuato tra le diverse tipologie di intervento anche mediante servizio civico comunale ovvero realizzato attraverso l'impegno del destinatario del sussidio in attività e azioni volontarie di pubblica utilità prestate a favore della comunità .

Il Servizio Civico persegue la finalità di promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria.

Si riportano a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli ambiti d'intervento nei quali i beneficiari del sussidio Reis dovranno svolgere a mero titolo di azioni volontarie attività di pubblica utilità a favore della comunità :

- custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche e/o di proprietà comunale;
- servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
- attività di collaborazione con associazioni di volontariato locale;
- attività di pulizia e collaborazioni diverse all'interno degli uffici comunali e non quali palestra, edifici vari etc..;
- attività di pulizia e collaborazioni diverse da espletarsi all'interno delle diverse sedi delle istituzioni scolastiche locali;
- pulizia spiagge e strade comunali;
- apertura chiusura locali comunali con contestuale attività di custodia e pulizia dei medesimi durante l'espletamento delle eventuali attività ad esempio scuola civica di musica ;
- apertura chiusura, custodia pulizia del cimitero comunale, museo, Villa del Direttore dell'Ex Colonia Penale di Castiadas e ogni altro eventuale edificio di proprietà comunale;
- piccole manutenzioni di edifici, strutture strade, spiagge comunali;
- attività di supporto organizzativo e di allestimento nell'ambito di manifestazioni e eventi pubblici a carattere ricreativo, sociale, culturale, commemorativo e tradizionale;

- collaborazione in ogni altra attività di pubblica utilità che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze della propria comunità, purché concordate col beneficiario, che ne consentano un coinvolgimento adeguato alla propria personalità e proporzionato alle proprie abilità e risorse personali, che siano opportunamente guidate e monitorate dagli uffici e dai responsabili dell'Ente delegati, secondo la specifica pertinenza.

Il progetto personalizzato di presa in carico prevede la sottoscrizione da parte del beneficiario di un apposito protocollo disciplinare per lo svolgimento di attività che includono impegni volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione da svolgersi direttamente o per conto dell'Amministrazione Comunale presso associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.).

In caso di attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio il progetto formativo dovrà essere integrato dal progetto di tirocinio e dalle comunicazioni obbligatorie dovute per legge.

In caso di attività di servizio civico per lo svolgimento di attività sociali da parte di associazioni regolarmente costituite per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio il progetto dovrà essere integrato dal disciplinare per lo svolgimento delle attività tra il comune, l'associazione e il partecipante.

La disponibilità e la collaborazione nell'ambito delle azioni di volontariato gratuite è stabilita, indipendentemente, dall'entità del sussidio economico REIS, dovrà prevedere azioni a titolo di volontariato in servizi di pubblica utilità, comunque concordate con il destinatario dell'intervento e l'ufficio del servizio sociale in base alla disponibilità del beneficiario del sussidio.

La collaborazione concordata con il destinatario dell'intervento con apposito protocollo disciplinare in attività di pubblica utilità deve essere garantita per tutta la durata del progetto con contestuale impegno in azioni di ricerca del lavoro .

La mancata sottoscrizione del protocollo disciplinare, il rifiuto di eventuali proposte di lavoro, il mancato rispetto degli accordi e delle clausole previste nel protocollo disciplinare comporta l'immediata decadenza del beneficio economico.

L'attività prestata non può essere considerata lavorativa a nessun effetto di legge, ovvero non determina l'instaurazione di alcun tipo di lavoro che possa vincolare l'Amministrazione Comunale.

L'impegno richiesto non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione di natura sociale volta all'inclusione sociale della persona e si configurano in azioni di carattere volontario.

Art.9

Criteri oggettivi per la determinazione dell'importo e della durata del sussidio di inclusione attiva REIS

In conformità con quanto disposto dalle linee guida regionali approvate con deliberazione di G.R. n.31/16 del 19.06.2018 (art.6) si stabiliscono i criteri oggettivi per la quantificazione del beneficio economico e la durata dell'erogazione, come riportati nella seguente tabella :

Numero componenti	Entità del sussidio mensile	Durata dell'erogazione compatibilmente con le risorse disponibili
1	299 euro	9 mesi
2	399 euro	9 mesi
3	499 euro	9 mesi

4 e più	540 euro	9 mesi
---------	----------	--------

L'importo del sussidio così determinato rimarrà invariato per tutta la durata del programma.

Art.10
Ammontare del sussidio REIS
e durata della corresponsione del contributo per i beneficiari REI

Per i nuclei familiari beneficiari del Programma Nazionale REI, è riconosciuto un sussidio REIS pari al **30%** dell'importo minimo del sussidio stabilito dalle linee guida regionali con deliberazione di G.R. n.31/16 del 19.06.2018, in relazione alla composizione del nucleo, **a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano così determinato**, la durata massima dell'erogazione del sussidio REIS è stabilita in 9 mesi come di seguito riportato:

Numero componenti	Sussidio economico mensile	Durata dell'erogazione
1	60 euro	9 mesi
2	90 euro	9 mesi
3	120 euro	9 mesi
4 e più	150 euro	9 mesi

Nel caso di beneficiari del solo REIS che diventino anche beneficiari REI nello stesso anno (2018-2019-2020) a partire dalla data di riconoscimento del REI, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria di cui alla suddetta tabella in conformità alle disposizioni dettate con deliberazione di G.R. n.31/16 del 19. 06.2018 .

Art.11
Criteri oggettivi
per la soddisfazione dell'intero fabbisogno comunale

Qualora i fondi regionali non dovessero essere sufficienti a garantire il massimo importo del sussidio e la durata massima dell'erogazione del contributo come previsto negli articoli n. 9 e n.10 (quest'ultimo limitatamente alla durata dell'erogazione che non potrà essere inferiore a sei mesi) al fine di perseguire l'obiettivo prioritario di soddisfare l'intero fabbisogno comunale e garantire *equità e parità di trattamento* nella redistribuzione delle risorse assegnate dalla RAS a favore dei diversi destinatari l'ente si riserva la facoltà di rideterminare, in uguale misura, la durata dell'erogazione del sussidio, che in ogni caso, come da deliberazione di G.R. n.31/16 del 19. 06.2018, non sarà inferiore a sei mesi e all'importo minimo del sussidio, stabilito dalla predetta deliberazione, per ciascuna tipologia di nucleo familiare, mediante applicazione del criterio oggettivo della riduzione proporzionale sul contributo assegnato per ciascuna tipologia di nucleo familiare ai sensi dell'art.9 del presente regolamento.

Nel caso in cui anche tale procedura non consenta comunque il soddisfacimento dell'intero fabbisogno comunale l'ufficio Servizi Sociali, tenendo conto della scala di priorità sopra indicata, predisporrà gli elenchi dei beneficiari distinti per categoria di priorità e, all'interno di ogni categoria, darà priorità all'ISEE con importo più basso e in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza alla domanda con numero di protocollo antecedente e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune dalla Regione Sardegna secondo in applicazione di quanto disposto nei successivi articoli n.9 e n.10.

Art.12
Assegnazione del beneficio e modalità di erogazione

Il Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione del beneficio ai destinatari del REIS, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

La durata della corresponsione del sussidio economico può essere inferiore alla durata del Progetto d'inclusione attiva che, nello spirito del REIS, rappresenta il perno della concreta possibilità di emancipazione del singolo e del nucleo familiare attraverso un percorso verso l'acquisizione di un ruolo sociale attivo.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato del Comune.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Art. 13

Obblighi del beneficiario

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità di cui al precedente art.7. pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 3.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art.14

Cause di esclusione

Sono esclusi dal programma coloro che:

- rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
- avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate.

Inoltre,

- l'erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto di presa in carico;

- l'erogazione potrà essere revocata nel caso venga interrotto senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come sottoscritto e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario;
- si procederà con la revoca nel caso in cui il nucleo beneficiario utilizzi il contributo economico per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo;
- il Comune può stabilire la revoca o l'esclusione del beneficio nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

Art.15

Gestione amministrativa operativa di tutti gli adempimenti per la gestione del REIS

È affidato all'ufficio del Servizio Sociale la predisposizione, secondo le linee guida della RAS e il presente regolamento, la predisposizione del bando pubblico e della relativa modulistica, degli elenchi dei nuclei familiari beneficiari del REIS e la rimodulazione della durata e dell'entità del sussidio al fine di soddisfare l'intero fabbisogno comunale secondo i criteri di cui all' articolo 11 del presente regolamento .

Sono affidati all'Ufficio Tecnico tutti gli adempimenti in ordine alla sicurezza, la gestione operativa del personale, individuato dal Servizio Sociale, da destinare alla realizzazione dello svolgimento del servizio civico comunale e l'individuazione delle attività da svolgere e la garanzia che le stesse avvengano nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

In particolare l'Ufficio Tecnico provvederà all'attuazione dei seguenti adempimenti:

- attivare le procedure per l'invio dei destinatari degli interventi in oggetto alle visite mediche per il rilascio del certificato comprovante l'idoneità a svolgere le attività comprese nel Servizio Civico Comunale;
- effettuare la valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008;
- informare e formare gli addetti sui rischi inerenti la sicurezza, presenti nelle attività cui sono adibiti ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. l del D. Lgs. 81/2008;
- dotare i destinatari degli interventi delle attrezzature e/o eventuali DPI idonei all'esecuzione delle attività da svolgere;

L'ente provvederà ad assicurare le persone inserite sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, con l'INAIL, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 16

Verifiche

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art.17

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento comunale si fa rinvio a quanto disposto con Deliberazione di G.R. n.31 del 19.06.2018 e relativo allegato “ Linee guida per il triennio 2018-2020 concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n.18/2016 recante “ Reddito di inclusione sociale-Fondo regionale di inclusione sociale “ Agiudu torrau”, dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla L. R. n. 18 del 2 agosto 2016,all'art.1, comma 13, lett.a) punto 1) L. R. n.32 del 5 dicembre 2016, alle FAQ della

RAS e ad eventuali ulteriori disposizioni regionali di modifica e o integrative della normativa vigente.

Il presente documento nel caso di modifiche e/o integrazioni da parte della RAS alla deliberazione di G.R. n.31 del 19.06.2018 si intende automaticamente integrato e adeguato alle eventuali subentrate disposizioni normative di modifica e/o integrative.